

COMUNE DI SFRUZ

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO**  
**PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE**

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 DD. 29.11.1993  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DD.18.11.2003

## **TITOLO I GENERALITA'**

### **ART.1 Rete distributiva<sup>1</sup>**

1. La rete di distribuzione può essere pubblica o privati. La rete di distribuzione pubblica è costituita dal complesso delle tubazioni che, partendo dai serbatoi, portano l'acqua ai pozzetti di derivazione.
2. La rete di distribuzione pubblica è di proprietà del Comune e può subire le modificazioni che vengono ritenute opportune.
3. La rete di distribuzione privata si distingue in impianti esterni e impianti interni.  
Per impianto esterno si intende l'insieme della tubazione e degli accessori relativi che, partendo dai pozzetti di derivazione, rende possibile l'alimentazione degli impianti interni degli utenti.  
Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni all'interno dei muri perimetrali dell'edificio.

<sup>1</sup> Deliberazione consigliare n.17 dd. 18.11.2003. I commi 4 e 5 sono stati modificati. Si riportano i commi 4 e 5 precedenti alla modifica:

"4. Esecuzione, esercizio, manutenzione della rete privata sono a carico dell'utente.

5. La rete privata deve rispondere alla normativa vigente in materia."

4. La rete di distribuzione pubblica viene costruita, gestita e manutenzionata a cure e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarla alla necessità del servizio. Le tubazioni della rete di distribuzione pubblica, comunque costruite rimangono sempre di proprietà del Comune.
5. Le spese riguardanti la rete di distribuzione privata sono ripartite come segue:
  - a. Impianto esterno: le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a totale carico del Comune, per quanto riguarda il tratto di suolo pubblico, mentre sono a totale carico del privato per quanto riguarda il tratto su suolo privato.  
L'esecuzione dell'impianto esterno sia sul suolo pubblico che sul suolo privato rimane a totale carico del privato.
  - b. L'impianto interno: esecuzione, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del privato.
6. La rete privata deve rispondere alla normativa vigente in materia.

### **ART.2 Ente gestore del servizio**

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile del territorio comunale è assunto dal Comune in economia.

### **ART.3 Modalità della fornitura**

Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente regolamento. Condizioni speciali potranno essere di volta in volta fissate nei relativi contratti.

### **ART.4 Sistema di distribuzione dell'acqua**

1. La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurata da contatore, alla pressione esistente nelle rete nel punto di presa.
2. Sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio.

### **ART.5 Tipo di fornitura**

Le forniture si distinguono in:

- a. Fornitura per uso pubblico;

- b. Fornitura per uso privato.

## **TITOLO II - FORNITURE AD USO PUBBLICO**

### **ART.6 Impianto per uso pubblico**

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a. Le fontane pubbliche;
- b. Le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c. Le bocche da incendio pubbliche.

### **ART.7 Prelievi abusivi**

1. È fatto divieto di prelevare acqua da tutti gli impianti pubblici, di cui all'articolo precedente, per scopi diversi da quelli cui sono adibiti.
2. In caso di necessità il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alla lettera a. e b. del precedente articolo 6.

## **TITOLO III - FORNITURA AD USO PRIVATO** **CAPO I – NORME GENERALI**

### **ART.8 Diritto alla fornitura**

1. Il Comune, entro il limite del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile, e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione d'acqua
2. Nell'evasione delle richieste di allacciamento è in ogni caso assicurata priorità alle concessioni per uso potabile domestico.

### **ART.9 Diritto alla fornitura**

Hanno diritto alla fornitura dell'acqua i proprietari degli immobili, gli affittuari e gli altri aventi idoneo titolo.

### **ART.10 Identificazione delle utenze**

1. Di norma ad ogni utenza sarà assegnato un contatore. È consentito per le situazioni esistenti avere un solo contatore per più utenze.
2. In tal caso l'addebito in bolletta sarà fatto in parti uguali.  
Sarà considerata utenza ogni unità abitativa o unità d'uso (intesa come insieme di locali adibiti a destinazione diverse da quelle residenziali).

### **ART.11 Modalità per ottenere la fornitura**

Per ottenere la fornitura dell'acqua l'interessato deve:

1. Presentare richiesta scritta al Comune su apposito modulo;
2. Corredare la domanda con planimetria di scala 1:200 da cui risultino:
  - a. Ubicazione della derivazione;
  - b. Caratteristiche dell'impianto esterno
3. Ottenere l'autorizzazione all'allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale.

#### **ART.12 Durata del contratto di fornitura**

Il contratto di fornitura è a tempo indeterminato, per la sua risoluzione è richiesto un mese di preavviso da darsi con comunicazione scritta. In mancanza di tale comunicazione, l'utente è responsabile del corrispettivo per consumi e accessori e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore e agli impianti.

#### **ART. 13 Voltura dell'utenza**

In caso di passaggio dell'utenza a nuovo contraente quest'ultimo deve effettuare richiesta scritta per ottenere regolare benessere di subentro.

#### **ART.14 Norme per l'esecuzione delle derivazioni**

1. Prima dell'esecuzione dei lavori di derivazione dovrà essere data comunicazione all'ufficio tecnico del comune allo scopo di consentire le verifiche ritenute opportune per la conformità dei lavori stessi alle domande.
2. Allacciamento e posa del contatore saranno a carico dell'utente che per loro realizzazione si dovrà avvalere di impresa idraulica previamente individuata dall'amministrazione comunale.

#### **ART.15 Manutenzione delle condotte<sup>2</sup>**

Per gli interventi di manutenzione della rete di distribuzione privata di propria competenza, i privati ne danno preventiva comunicazione all'ufficio tecnico comunale per gli eventuali accertamenti.

#### **ART.16 Interventi per la funzionalità degli impianti esterni**

1. Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento lo stato del conduttore e la regolarità degli allacciamenti e di prescrivere le eventuali opere di riparazioni.
2. Nel caso si riscontrino perdite agli impianti privati e gli utenti direttamente interessati non provvedono alla riparazione, il Comune segnalerà l'inconveniente con raccomandata A.R. indicando il tempo massimo entro il quale effettuare l'intervento.
3. Trascorso inutilmente il termine, il Comune provvederà ad applicare il contatore al pozzetto di derivazione, riservandosi la possibilità di sospendere l'erogazione dell'acqua.
4. Il consumo d'acqua da addebitarsi all'utente sarà quello indicato dal contatore a pozzetto. Il consumo d'acqua sarà messo a ruolo a nome dell'utente.
5. In caso di rottura su impianti esterni consorziati o su impianti in condominio il Comuneconsiglio provvederà ad informare con le stesse modalità di cui sopra tutti gli utenti interessati.
6. Il maggior consumo d'acqua rilevato dal contatore a pozzetto ed ogni altra spesa sarà addebitati in parti uguali a tutti gli utenti allacciati a valle del punto di rottura.
7. Qualora gli interventi di riparazione non vengono effettuati nei tempi prescritti il Comune si riserva la facoltà di sospendere la fornitura d'acqua.

#### **ART. 17 Interruzione del servizio**

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori. Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio, gli interessati potranno provvedere, a proprie spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

---

<sup>2</sup> Articolo così sostituito con deliberazione consiliare n.17 dd. 18.11.2003. Si riporta precedente modifica:

"Gli interventi di manutenzione della rete di distribuzione privata sono a carico degli utenti i quali dovranno darne preventiva comunicazione all'ufficio tecnico per gli eventuali accertamenti."

2. Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, dandone, nel limite del possibile, comunicazione agli interessati.

#### **ART.18 Responsabilità degli utenti dell'uso e conservazione della presa**

1. L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti i materiali costituenti l'impianto, la derivazione e gli apparecchi del Comune.  
L'utente è quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
2. In particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli del gelo al contatore.

#### **ART.19 Uso dell'acqua e consumi abusivi**

1. Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.
2. L'utente è responsabile verso il Comune dell'effettivo impegno dell'acqua secondo l'uso dichiarato.
3. L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.
4. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio dell'abuso o per il periodo minimo di un anno nel caso in cui non sia accertabile la data d'inizio dell'abuso medesimo. Resta salvo, comunque, il diritto del Comune di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione a tutela della regolarità del servizio.

#### **ART.20 Interventi del Comune per ragioni dell'utente**

Qualora per ragioni imputabili all'utente, sia necessario intervenire sugli impianti, l'utente è tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute.

#### **ART.21 Categoria di fornitura ad uso privato**

1. Le utenze di acqua potabile ad uso privato sono distinte secondo i seguenti usi:
  - a. Uso domestico  
Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi domestici compresi innaffiamento di giardini ed orti privati contigui all'abitazione.
  - b. Uso a scopo produttivo  
Si considera destinata a scopo produttivo l'acqua utilizzata per le attività economiche. Non è consentita l'attivazione di utenze a principale uso irriguo con esclusione di orti, a coltivazione non industriale, non contigui alle abitazioni.
  - c. Uso allevamenti animali  
Si considera destinata ad uso allevamento bestiame l'acqua utilizzata dagli agricoltori che esercitano per l'attività di allevamento bestiame.

#### **ART.22 Bocche antincendio private**

1. Per l'alimentazione di bocche da incendio viene rilasciata un'autorizzazione sempre distinta da quella relativa ad altri usi.
2. Il Comune provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata.  
L'utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche da incendio e, se necessario, copia della relativa approvazione dell'Ispettorato provinciale Antincendi. Nel caso di variazioni non

concordate, il comune ha diritto di applicare all'utente, a titolo di penale, per ogni bocca di incendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

3. Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.
4. L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio o su autorizzazione specifica dell'Amministrazione comunale.
5. Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché possa provvedere alla risigillatura i cui costi verranno addebitati all'utente.
6. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

#### **ART.23 Forniture straordinarie da bocche antincendio private**

Il Comune a proprio insindacabile giudizio e stabilendone la durata e le modalità può consentire l'utilizzo di bocche antincendi private per altri usi, con il consenso del proprietario.

### **CAPO II**

#### **ACCERTAMENTI DEI CONSUMI-MODI DI PAGAMENTO-APPARECCHI DI MISURA**

#### **ART.24 Misura dell'acqua**

1. Il consumo dell'acqua viene normalmente misurato mediante contatore.

#### **ART.25 Pagamenti**

1. Il pagamento dell'acqua deve essere fatto dall'utente in base alle bollette che vengono periodicamente presentate.
2. Gli eventuali reclami e contestazioni non daranno mai il diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento suddetto. Le eventuali rettifiche saranno eseguite con separata bolletta di rimborso o di addebito.
3. Il mancato pagamento darà facoltà al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua, salvi i suoi diritti per il pagamento di quanto dovutogli e per la rifusione dei danni eventuali e delle maggiori spese di esazione e di mano d'opera nel caso venga sospesa e poi riattivata la fornitura.

#### **ART.26 Apparecchi di misura**

1. Gli apparecchi di misura sono di proprietà Comunale, il tipo ed il calibro di esse sono stabiliti dal Comune stesso in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda.
2. Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quanto lo ritenga opportuno. Nel caso di variazione di calibro dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso tutte le spese derivanti da detta sostituzione.

#### **ART.27 Posizione e custodia degli apparecchi di misura**

1. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale e secondo le modalità della stessa determinate.
2. Il comune ha comunque facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.
3. Tutti gli apparecchi misurati sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune.

4. La manomissione dei suggelli da parte dell'utente e qualunque operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra attenzione del Comune.
5. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

#### **ART.28 Guasti agli apparecchi di misura ed accessori**

1. L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza, ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo e da possibili manomissioni.
2. Nel caso di guasti o manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune che provvederà alle relative riparazioni o sostituzioni.

#### **ART.29 Verbali di posa del contatore**

1. All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo e stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio ed il consumo registrato dal misuratore stesso.
2. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

#### **ART.30 Rimozione e sostituzione del contatore**

1. All'atto della rimozione e delle sostituzioni degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dall'utente e dagli incaricati comunali.
2. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'art. precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

#### **ART.31 Lettura dei misuratori**

1. La lettura dei misuratori verrà effettuata di anno in anno. È facoltà del Comune effettuare la lettura ad anni alterni.  
In tal caso, per l'anno in cui non viene effettuata la lettura, sarà addebitato all'utente un consumo pari a quello del periodo precedente e si provvederà a conguaglio con la successiva lettura.
2. Qualora, per cause imputabili all'utente, non sia stato possibile eseguire due successive letture del contatore può essere disposta la chiusura dell'utenza (previo avviso con raccomandata A.R.) la quale potrà essere riattivata soltanto dopo l'effettuazione della lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese per la sospensione della fornitura.
3. Il Comune ha comunque facoltà da far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

#### **ART.32 Irregolare funzionamento del contatore**

1. Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente od, in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di funzionamento e in cui il contatore ha funzionato regolarmente.
2. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

### **ART.33 Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente**

1. Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.
2. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dell'utente la spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello di cui ha luogo l'accertamento.
3. Se invece la verifica comporta l'esattezza delle indicazioni del contatore entro i limiti di tolleranza previsti al capitolo "Caratteristiche metrologiche" dell'allegato A al D.P.R. 23.08.82 n. 854 relativo ai contatori di acqua fredda, il Comune addebita la spesa di verifica sulla successiva bolletta.

### **CAPO III° - NORME PER GLI IMPANTI INTERNI**

### **ART.34 Installazioni delle condutture**

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messi in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano terra, a sufficienza distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.
2. Nell'intero degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.
3. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
4. Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.
5. Quando, per accertate necessità, non sia possibile altrimenti il rispetto delle norme di cui al precedente comma, le tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.
6. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

### **ART.35 Collegamenti di impianti ed accessori**

1. È vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile o qualsiasi altra apparecchiatura di trattamento dell'acqua.
2. Il sistema per creare la disgiunzione idraulica tra gli apparecchi di cui comma 1, del presente articolo e la rete idrica comunale, debbono essere approvati dall'U.T.C.
3. È ugualmente vietato il collegamento diretto dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
4. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

### **ART.36 Prese di terra**

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolamento e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettronici salvo quanto prescritto dalle normative CEI specifica.

### **ART.37 Serbatoi**

Nel caso in cui si renda indisponibile l'accumulo di acqua in serbatoio, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

#### **ART.38 Modifiche**

1. Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessario per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenza di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura e l'utente è tenuto ad eseguirle entro limiti di tempo che gli verranno prescritti.
2. In caso di inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

#### **ART.39 Perdite, danni, responsabilità**

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare a persone o cose a causa di deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

#### **ART.40 Vigilanza**

1. Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua nell'intero della privata proprietà.
2. I dipendenti comunali o gli incaricati dal Comune hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misurati e comunque per accertarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.
3. In caso di opposizione o di ostacoli il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo a sia stata accettata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
4. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura o quelle installazioni che non corrispondono alle direttive del presente Regolamento.
5. Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

### **TITOLO IV° - DISPOSIZIONI VARIE**

#### **ART.41 Tasse ed imposte**

Qualunque tassa che venisse istituita sulle forniture d'acqua potabile, sugli impianti e sugli apparecchi sarà esclusivo carico dell'utente.

#### **ART.42 Applicabilità del diritto comunale**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

#### **ART.43 Obbligatorietà**

1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.

2. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di richiedere copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

#### **ART.44 Contestazioni giudiziarie<sup>3</sup>**

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in genere alla esecuzione del presente Regolamento è quello di Cles.

#### **ART.45 Abrogazione**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno di aver effetto le precedenti regolamentazioni relative alla fornitura dell'acqua da parte del Comune.

#### **ART.46. Sanzioni<sup>4</sup>**

Ai contravventori alle norme contenute nel presente Regolamento sarà applicata una sanzione pari a 100,00.= euro.

#### **ART.47 Tariffe di vendita dell'acqua**

Le tariffe di vendita dell'acqua in sede di prima applicazione saranno stabilite dal Consiglio Comunale con decorrenza dal 01.01.1994 e saranno successivamente modificate con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 della L.R. 4.1.1193 N.1.

### **NORME TRANSITORIE**

1. Compatibilmente con le norme di sicurezza e di organizzazione aziendale gli impianti già esistenti, anche se non perfettamente conformi alle prescrizioni del presente regolamento, saranno ritenuti idonei dal Comune, che, comunque si riserva nell'ambito del programma di razionalizzazione del servizio, di valutare nel prosieguo del tempo eventuali modifiche da apportare agli impianti, negli interessi generali di sicurezza, economicità e di buon funzionamento.
2. Trascorsi sei mesi dalla data in entrata in vigore del presente Regolamento, qualora l'utente non abbia manifestato, mediante comunicazione scritta, la volontà di recesso dal contratto di fornitura, il nuovo Regolamento si intenderà accettato ed esplicherà a sua efficacia nei confronti di tutti gli utenti.
3. Nei confronti delle utenze (compresi i cantieri edili) attualmente provviste di contatore verrà applicato il minimo tariffario a partire dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

---

<sup>3</sup> Articolo così sostituito con deliberazione consigliere n.17 dd. 18.11.2003. Si riporta precedente modifica:

"Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in genere alla esecuzione del presente Regolamento è quello di Tione."

<sup>4</sup> Articolo così sostituito con deliberazione consigliere n.17 dd. 18.11.2003. Si riporta precedente modifica:

"Ai contravventori alle norme contenute nel presente regolamento sarà applicata una sanzione pari a L. 50.000. ="